

REPUBBLICA ITALIANA

BOLLETTINO  **UFFICIALE**
DELLA REGIONE PUGLIA

Poste Italiane S.p.A. - Spedizione in Abbonamento Postale - 70% - DCB S1/PZ

Anno XLII

BARI, 11 NOVEMBRE 2011

N. 176



Sede Presidenza Giunta Regionale

Leggi e Regolamenti regionali

Il Bollettino Ufficiale della Regione Puglia si pubblica con frequenza infrasettimanale ed è diviso in due parti.

Nella parte I sono pubblicati:

- a) sentenze ed ordinanze della Corte Costituzionale riguardanti leggi della Regione Puglia;
- b) ricorsi e sentenze di Organi giurisdizionali che prevedono un coinvolgimento della Regione Puglia;
- c) leggi e regolamenti regionali;
- d) deliberazioni del Consiglio Regionale riguardanti la convalida degli eletti;
- e) atti e circolari aventi rilevanza esterna;
- f) comunicati ufficiali emanati dal Presidente della Regione e dal Presidente del Consiglio Regionale;
- g) atti relativi all'elezione dell'Ufficio di Presidenza dell'Assemblea, della Giunta regionale, delle Commissioni permanenti e loro eventuali dimissioni;
- h) deliberazioni, atti e provvedimenti generali attuativi delle direttive ed applicativi dei regolamenti della Comunità Europea;
- i) disegni di legge ai sensi dell'art. 8 della L.R. n. 19/97;
- j) lo Statuto regionale e le sue modificazioni;
- k) richieste di referendum con relativi risultati;
- l) piano di sviluppo regionale con aggiornamenti o modifiche.

Nella parte II sono pubblicati:

- a) decreti ed ordinanze del Presidente della Giunta regionale;
- b) deliberazioni della Giunta regionale;
- c) determinazioni dirigenziali;
- d) decreti ed ordinanze del Presidente della Giunta regionale in veste di Commissario delegato;
- e) atti del Difensore Civico regionale come previsto da norme regionali o su disposizioni del Presidente o della Giunta;
- f) atti degli Enti Locali;
- g) deliberazioni del Consiglio Regionale;
- h) statuti di enti locali;
- i) concorsi;
- j) avvisi di gara;
- k) annunci legali;
- l) avvisi;
- m) rettifiche;
- n) atti di organi non regionali, di altri enti o amministrazioni, aventi particolare rilievo e la cui pubblicazione non è prescritta.

INSERZIONI

Gli atti da pubblicare devono essere inviati almeno 3 giorni prima della scadenza del termine utile per la pubblicazione alla Direzione del Bollettino Ufficiale - Lungomare N. Sauro, 33 - 70121 Bari.

Il testo originale su carta da bollo da € 14,62 salvo esenzioni di legge, deve essere corredato da 1 copia in carta uso bollo, dall'attestazione del versamento della tassa di pubblicazione prevista e da 1 copia in formato elettronico firmata con procedura digitale.

Gli avvisi da pubblicare ai sensi della L.R. n. 11/2001 sono gratuiti.

L'importo della tassa di pubblicazione è di € 154,94 oltre IVA al 20% (importo totale € 185,93) per ogni inserzione il cui contenuto non sia superiore, nel testo, a quattro cartelle dattiloscritte pari a 100 righe per 60 battute (o frazione) e di € 11,36 oltre IVA (importo totale € 13,63) per ogni ulteriore cartella dattiloscritta di 25 righe per 50 battute (o frazione).

Il versamento deve essere effettuato sul c/c/p n. **60225323** intestato a **Regione Puglia - Tasse, Tributi e Proventi regionali - Codice 3119**.

Non si darà corso alla pubblicazione senza la predetta documentazione.

ABBONAMENTI

L'abbonamento, esclusivamente annuo, è di € 134,28 da versare su c/c/p n. **60225323** intestato a **Regione Puglia - Tasse, Tributi e Proventi regionali - Codice 3119**.

I versamenti effettuati entro il 15° giorno di ogni mese avranno validità dal 1° giorno del mese successivo, mentre i versamenti effettuati dopo il 15° giorno e comunque entro il 3° giorno di ogni mese avranno validità dal 15° giorno del mese successivo.

Costo singola copia € 1,34.

Il Bollettino Ufficiale è in vendita presso:

Libreria Piazza - Piazza Vittoria, 4 - Brindisi;

Libreria Patierno Antonio - Via Dante, 21 - Foggia;

Libreria Casa del Libro - Mandese R. - Viale Liguria, 80 - Taranto.

SOMMARIO

“Avviso per i redattori e per gli Enti:

Il Bollettino Ufficiale della Regione Puglia si attiene alle regole della Legge 150/2000 per la semplificazione del linguaggio e per la facilitazione dell'accesso dei cittadini alla comprensione degli atti della Pubblica Amministrazione. Tutti i redattori e gli Enti inserzionisti sono tenuti ad evitare sigle, acronimi, abbreviazioni, almeno nei titoli di testa dei provvedimenti”.

PARTE PRIMA

Leggi e regolamenti regionali

LEGGE REGIONALE 2 novembre 2011, n. 29

“Semplificazione e qualità della normazione”.

Pag. 32952

REGOLAMENTO REGIONALE 2 novembre 2011, n. 23

“Regolamento per l'uso dei beni immobili regionali”.

Pag. 32956

REGOLAMENTO REGIONALE 2 novembre 2011, n. 24

“Modello assistenziale riabilitativo e di presa in carico dei soggetti in Stato Vegetativo e Stato di Minima Coscienza - Fabbisogno territoriale e requisiti strutturali, tecnologici ed organizzativi per l'autorizzazione ed accreditamento delle strutture di riabilitazione extraospedaliera_Centro Risvegli”.

Pag. 32971

PARTE PRIMA

Leggi e regolamenti regionali

LEGGE REGIONALE 2 novembre 2011, n. 29

“Semplificazione e qualità della normazione”.IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATOIL PRESIDENTE DELLA
GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

La seguente legge:

**CAPO I
FINALITÀ E PRINCIPI**Art. 1
Finalità

1. La presente legge detta i principi, i criteri e gli strumenti per la semplificazione normativa e il perseguimento della qualità della normazione, in armonia con quanto disposto dalle leggi 28 novembre 2005, n. 246 (Semplificazione e riassetto normativo per l'anno 2005) e 18 giugno 2009, n. 69 (Disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività nonché in materia di processo civile), dall'articolo 51 (Principi dell'azione amministrativa) della legge regionale 12 maggio 2004, n. 7 (Statuto della Regione Puglia) e nel rispetto delle norme del regolamento interno del Consiglio regionale, ai sensi dell'articolo 37 dello Statuto della Regione Puglia.

2. Le disposizioni della presente legge costituiscono principi di carattere generale e non possono essere derogate, modificate o abrogate se non in modo esplicito.

**CAPO II
SEMPLIFICAZIONE**Art. 2
Chiarezza dei testi normativi

1. Le leggi e i regolamenti sono scritti in modo

chiaro e univoco e in maniera che l'articolato sia omogeneo nel contenuto. Non è consentito introdurre nel testo di una legge norme estranee alla materia oggetto della stessa.

2. Alle parole va attribuito il significato che esse hanno nel linguaggio comune; non vanno utilizzati termini diversi per indicare lo stesso concetto, né va utilizzato lo stesso termine per indicare concetti diversi.

3. Ove il termine venga usato con un significato diverso da quello a esso attribuito dal linguaggio comune, ovvero trattasi di termine tecnico, proveniente da una lingua straniera o di un acronimo, di esso va data la definizione, contenuta in apposito articolo immediatamente successivo all'oggetto e alle finalità.

4. Le norme che sostituiscono, modificano o abrogano norme vigenti, ovvero quelle che contengono deroghe ai principi dettati da altre norme, devono indicare espressamente le norme sostituite, modificate, abrogate e derivate. Non sono consentite abrogazioni implicite.

5. Ogni rinvio ad altre norme contenuto in disposizioni legislative o regolamentari deve indicare, in forma immediatamente comprensibile, il testo ovvero la materia alla quale le disposizioni fanno riferimento.

Art. 3
Testi unici e codici

1. La Giunta e il Consiglio regionale promuovono la formazione e la manutenzione di testi unici legislativi o regolamentari e di codici per la disciplina di materie e settori omogenei.

2. I testi unici possono avere carattere compilativo o innovativo. Per la loro redazione si osservano i seguenti principi e criteri direttivi:

- a) ricognizione delle norme abrogate, anche implicitamente, da successive disposizioni;
- b) ricognizione delle disposizioni che hanno esaurito la loro funzione o sono prive di effettivo contenuto normativo o sono comunque obsolete;
- c) puntuale individuazione delle norme vigenti;

- d) coordinamento del testo delle disposizioni vigenti tale da garantire la coerenza giuridica, logica e sistematica della normativa;
- e) abrogazione delle leggi che fino alla data di entrata in vigore del testo unico o del codice hanno regolato la materia o il settore;
- f) individuazione delle disposizioni, non inserite nel testo unico o nel codice, che comunque restano in vigore.

3. Le disposizioni del testo unico e del codice possono essere abrogate, derogate, sospese o comunque modificate solo in modo espresso.

4. La redazione dei testi unici è affidata alla Giunta regionale.

5. Per i disegni di testi unici compilativi il Consiglio regionale, nei modi previsti dal Regolamento interno, può deferire alla competente Commissione consiliare l'esame e la discussione dei singoli articoli.

6. I testi unici o loro parti recanti modifiche di carattere sostanziale sono approvati secondo il procedimento ordinario, nei modi previsti dal Regolamento interno del Consiglio regionale.

Art. 4

Riordino e semplificazione normativa

1. La Giunta regionale e l'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale, avvalendosi del supporto tecnico degli uffici preposti alla redazione degli atti normativi e all'assistenza tecnico-giuridica e legislativa, esaminano con periodicità annuale lo stato della legislazione regionale.

2. Entro il 30 giugno di ogni anno la Giunta regionale, sentito l'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale, predispone apposito disegno di legge che assicura:

- a) la manutenzione annuale dell'ordinamento regionale per quanto attiene a:
 - 1) la correzione di errori materiali o imprecisioni;
 - 2) l'adeguamento dei rinvii interni ed esterni;
 - 3) l'adeguamento a disposizioni nazionali e regionali;

- 4) l'adeguamento a sentenze della Corte costituzionale e del Consiglio di Stato;
- 5) l'interpretazione autentica di norme regionali;
- b) la riduzione progressiva del numero delle leggi attraverso l'abrogazione espressa delle disposizioni tacitamente abrogate o prive di efficacia;
- c) l'individuazione delle materie non coperte da riserva assoluta di legge, che possono formare oggetto di regolamenti di delegificazione, la previsione delle norme generali, dei criteri e dei limiti ai quali deve conformarsi l'esercizio del potere regolamentare e l'abrogazione espressa delle disposizioni legislative vigenti con effetto dalla data di entrata in vigore dei regolamenti stessi.

CAPO III

QUALITÀ DELLA NORMAZIONE

Art. 5

Consultazioni

1. La Regione promuove idonee forme di consultazione come strumento di miglioramento della qualità normativa, secondo i principi di partecipazione sanciti nel proprio Statuto.

Art. 6

Analisi di impatto della regolamentazione

1. L'Analisi di impatto della regolamentazione (AIR) è la valutazione preventiva degli effetti della normazione che si intende adottare sulle attività dei cittadini e delle imprese e sul funzionamento delle pubbliche amministrazioni, anche mediante la comparazione di opzioni alternative, allo scopo di supportare le decisioni della Regione sull'opportunità dell'intervento normativo.

2. I disegni di legge, le proposte di legge e i regolamenti delegati di cui al comma 1 dell'articolo 44 (Attribuzioni della Giunta regionale), dello Statuto regionale, devono essere corredati dalla relazione sull'AIR nei casi e con le modalità di cui all'articolo 10.

3. La relazione di AIR è redatta dai Servizi della Giunta regionale competenti per materia, con la

collaborazione del Servizio legislativo per i progetti di legge di iniziativa del Governo regionale e del Servizio affari e studi giuridici e legislativi del Consiglio regionale per i progetti di legge di iniziativa dei Consiglieri regionali e degli altri soggetti a cui lo Statuto regionale attribuisce il potere di iniziativa.

4. La relazione di AIR è pubblicata sul sito internet istituzionale della Regione Puglia.

Art. 7

Analisi tecnico-normativa

1. I disegni e le proposte di legge sono sottoposti ad Analisi tecnico-normativa (ATN).

2. L'ATN verifica l'incidenza della normativa proposta sull'ordinamento giuridico vigente, la conformità della stessa alla Costituzione, la sua compatibilità con lo Statuto regionale e le leggi regionali, con le norme statali ed europee. Verifica altresì, sotto l'aspetto formale, la corretta formulazione delle proposte normative.

3. L'ATN è svolta dal Servizio legislativo della Giunta regionale per i disegni di legge di iniziativa del Governo regionale e dal Servizio affari e studi giuridici e legislativi del Consiglio regionale per i progetti di legge di iniziativa dei Consiglieri regionali e degli altri soggetti a cui lo Statuto attribuisce il potere di iniziativa.

4. Ai fini della verifica della costituzionalità delle leggi della Regione Puglia, il Servizio legislativo della Giunta regionale e il Servizio affari e studi giuridici e legislativi del Consiglio regionale possono essere integrati da esperti e docenti in Diritto costituzionale.

5. L'ATN non è vincolante per i soggetti aventi potestà di iniziativa legislativa a norma dello Statuto regionale.

6. I regolamenti della Giunta e del Consiglio regionale indicano anche i tempi di esecuzione dell'ATN.

Art. 8

Verifica dell'impatto della regolamentazione

1. La Verifica dell'impatto della regolamentazione (VIR) è la valutazione periodica del rag-

giungimento delle finalità e degli effetti prodotti dalle norme sulle attività dei cittadini e delle imprese e sul funzionamento delle pubbliche amministrazioni, nonché sulla stima dei costi. La VIR è effettuata non prima di due anni e non oltre cinque anni dalla data di entrata in vigore della legge oggetto di valutazione e, successivamente, ogni quinquennio.

2. La relazione di VIR è redatta dai Servizi titolari dell'attuazione e applicazione della legge, con la collaborazione del Servizio legislativo della Giunta regionale.

3. La relazione di VIR tiene conto delle indicazioni contenute nella relazione dell'Avvocato coordinatore di cui all'articolo 12.

4. La relazione di VIR è trasmessa al Consiglio regionale ed è pubblicata sul sito internet istituzionale della Regione.

Art. 9

Clausole valutative

1. All'interno delle proposte normative possono essere inserite clausole valutative al fine della valutazione delle politiche regionali.

2. Le clausole valutative sono finalizzate a comprendere gli effetti della regolazione sui destinatari e le eventuali difficoltà emerse in fase di applicazione; esse indicano, altresì, i soggetti preposti alla produzione delle informazioni, le modalità e i tempi per l'elaborazione e la trasmissione delle stesse e le eventuali risorse finanziarie necessarie.

Art. 10

Attuazione

1. La Giunta regionale è delegata a predisporre, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, i regolamenti, di cui all'articolo 44 dello Statuto regionale, per la effettiva attuazione dell'AIR e della VIR. I regolamenti contengono:

- a) i criteri generali e le procedure dell'AIR;
- b) le tipologie, i casi e le modalità di esclusione dell'AIR;
- c) i criteri generali, le procedure e l'individuazione dei casi di effettuazione della VIR.

Art. 11

Programmazione normativa

1. La qualità della normazione è perseguita anche mediante la programmazione delle iniziative legislative e regolamentari della Giunta regionale.
2. La Giunta regionale, all'interno degli strumenti della programmazione regionale di cui alla legge regionale 16 novembre 2001, n. 28 (Riforma dell'ordinamento regionale in materia di programmazione, bilancio, contabilità regionale e controlli), individua gli interventi qualificanti dell'azione normativa di propria iniziativa.

**CAPO IV
NORME FINALI**

Art. 12

Relazione dell'Avvocatura

1. Ai fini della riduzione del contenzioso, con la relazione di cui alla lett. d) del comma 3 dell'articolo 4 (Coordinamento dell'Avvocatura regionale) della legge regionale 26 giugno 2006, n. 18 (Istituzione dell'Avvocatura della Regione Puglia), l'Avvocato coordinatore riferisce sul contenzioso generato dalle norme legislative e regolamentari regionali.
2. In particolare la relazione indica:
 - a) le norme che hanno prodotto il maggior numero di contenziosi;
 - b) le norme che hanno generato conflitti di attribuzione con lo Stato o con altre Regioni.
3. La relazione è trasmessa al Presidente della Giunta regionale e al Presidente del Consiglio regionale.

Art. 13

Relazione annuale della Giunta

1. Il Presidente della Giunta regionale trasmette, entro il 30 aprile di ciascun anno, una relazione al Consiglio regionale sull'attuazione della presente legge, con riferimento all'annualità precedente.

Art. 14

Organizzazione

1. Ai fini dell'attuazione della presente legge, in ogni Servizio della Regione è istituita la figura del referente per la semplificazione e la qualità della normazione, con il compito di raccogliere le informazioni nell'ambito della struttura di appartenenza, nonché di curare il collegamento con il Servizio legislativo della Giunta regionale e il Servizio affari e studi giuridici e legislativi del Consiglio regionale.
2. La Regione assicura la formazione del personale impegnato nell'attuazione della presente legge, nonché del personale da destinare all'effettuazione dell'AIR e della VIR.

Art. 15

Valutazione

1. Il Nucleo di valutazione dei dirigenti, istituito presso la Regione Puglia, assume il rispetto della presente legge tra gli elementi di valutazione.

Art. 16

Adeguamento

1. Il Consiglio regionale e la Giunta regionale adeguano i propri regolamenti alle disposizioni recate dalla presente legge.

La presente legge è pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione ai sensi e per gli effetti dell'art. 53, comma 1 della L.R. 12/05/2004, n° 7 "Statuto della Regione Puglia". E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Puglia.

Data a Bari, addì 2 novembre 2011

VENDOLA

REGOLAMENTO REGIONALE 2 novembre 2011, n. 23

“Regolamento per l’uso dei beni immobili regionali”.

**IL PRESIDENTE DELLA
GIUNTA REGIONALE**

Visto l’art. 121 della Costituzione, così come modificato dalla legge costituzionale 22 novembre 1999 n. 1, nella parte in cui attribuisce al Presidente della Giunta Regionale l’emanazione dei regolamenti regionali;

Visto l’art. 42, comma 2, lett.c) L.R. 2 maggio 2004, n. 7 “Statuto della Regione Puglia”;

Visto l’art. 44, comma 3, L. R. 12 maggio 2004, n.7 “Statuto della Regione Puglia”;

Vista la L.R. 7/97 che, in applicazione del D.Lgs. n.29/93 e s.m.i.;

Vista la Delibera n. 3261 del 28/07/1998 con la quale la Giunta regionale ha emanato direttive in ordine alla separazione di attività, definendo gli atti di gestione;

Vista la L.R. n. 20 giugno 2008, n. 15 ed il regolamento di attuazione 29 settembre 2009, n. 20 sulla trasparenza nell’attività amministrativa della Regione Puglia;

Vista la Legge 18 giugno 2009, n. 69 che impone la fissazione di tempi certi per la durata dei procedimenti amministrativi, fissandone il limite massimo a 90 giorni;

Vista la Delibera di Giunta Regionale n. 1505 del 12 luglio 2011

Vista la Delibera di Giunta Regionale n. 2336 del 24/10/2011 di adozione del Regolamento;

EMANA

Il seguente Regolamento:

VISTO il Trattato istitutivo dell’Unione europea e la Direttiva 2006/123/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 12 dicembre 2006 nonché il D.Lgs. 26 marzo 2010, n. 59 di attuazione della stessa;

VISTI gli artt. 117, 118 e 119 della Costituzione Italiana;

VISTA la Legge 16 maggio 1970, n. 281 relativa a “*Provvedimenti finanziari per l’attuazione delle Regioni a statuto ordinario*”;

VISTI i D.P.R. n. 1, 2, 3, 4, 5, 6 del 14 gennaio 1972, D.P.R. n. 7, 8, 9, 10, 11 del 5 giugno 1972, D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, D. Lgs. 31 marzo 1998, n. 112 e successive normative che comprendano la devoluzione di beni a seguito di trasferimento di funzioni ed infine il D.Lgs. 28 maggio 2010, n. 85 di attuazione della delega contenuta nell’art. 19 della legge 5 maggio 2009, n. 42 di devoluzione agli enti locali di beni del demanio e patrimonio dello Stato nonché successivi d.p.c.m. attuativi di tutte le normative sopra enumerate;

VISTO il D. Lgs. 19 novembre 1997, n.422 e successivo DPCM del 16.11.2000 recante “*Conferimento alle regioni ed agli enti locali di funzioni e compiti in materia di trasporto pubblico locale*”;

VISTE le Leggi Regionali 19 giugno 1993, n. 9; 4 febbraio 1997, n. 7; 4 luglio 1997, n. 18; 30 giugno 1999, n. 20 e la DGR n. 582 del 21/09/1999 relative alla soppressione dell’ERSAP ed alla relativa acquisizione al Demanio e Patrimonio della Regione dei beni immobili;

VISTO il decreto attuativo del DPR 616/77 del 21 ottobre 1978, n. 641 e la successiva Legge Regionale 15 febbraio 1985, n. 5 “*Attuazione procedure di alienazione di beni dell’Opera Nazionale per i Combattenti*” ed infine la DGR 29 dicembre 2004, n. 2065 in materia di soppressione dell’ONC, trasferimento alla Regione dei relativi beni e successiva alienazione;

VISTA la delibera CIPE 12.12.1972 e successive disposizioni del presidente della Cassa per il Mezzogiorno in materia di beni immobili ex CASMEZ;

VISTE le Leggi Regionali 9 giugno 1980, n. 67 e da ultimo 23 dicembre 2003, n. 29 in materia di “*Disciplina delle funzioni amministrative in materia di tratturi*”;

VISTO il D. Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 e successivo regolamento di attuazione D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207;

VISTO il D. Lgs. 28 dicembre 2000, n. 445;

VISTA la legge 18 giugno 2009, n. 69 che impone la fissazione di tempi certi per la durata dei procedimenti amministrativi;

CONSIDERATA la rinnovata disciplina nazionale e regionale sulla separazione delle funzioni di indirizzo politico da quelle di gestione D.Lgs. 3 febbraio 1993, n. 29 e ss.mm.ii.;

VISTA la Legge Regionale 26 aprile 1995, n. 27 recante “*Disciplina del demanio e patrimonio regionale*”;

VISTI la Legge Regionale 20 giugno 2008, n. 15 ed il regolamento di attuazione 29 settembre 2009, n. 20 sulla trasparenza nell’attività amministrativa della Regione Puglia;

VISTO il “*Disciplinare d’uso dei beni regionali*” approvato con delibera di G.R. n. 9074 in data 9 dicembre 1997;

VISTO il D.P.G.R. 22 febbraio 2008, n. 161 di adozione dell’atto di alta Organizzazione della Presidenza e della Giunta della Regione Puglia, con il quale si è provveduto a definire i rapporti tra organi di governo e dirigenza e a dettare disposizioni in ordine alla dirigenza stessa;

CAPO I

DISPOSIZIONI GENERALI

- Art. 1 (Oggetto del regolamento)
- Art. 2 (Costituzione di diritti di terzi su beni regionali)
- Art. 3 (Esercizio della tutela dominicale)
- Art. 4 (Organi competenti)

CAPO II

CONCESSIONI E LOCAZIONI A CANONE ORDINARIO

- Art. 5 (Procedimento)
- Art. 6 (Requisiti del richiedente)
- Art. 7 (Emanazione dell’atto di concessione e stipulazione del contratto di locazione)
- Art. 8 (Calcolo del canone)
- Art. 9 (Diritti di attraversamento: procedimento, tariffe)
- Art. 10 (Durata, decorrenza termine ed obblighi connessi)
- Art. 11 (Cause di estinzione del rapporto concessorio e locatizio)
- Art. 12 (Decadenza dalla concessione)
- Art. 13 (Revoca della concessione)
- Art. 14 (Risoluzione e recesso)
- Art. 15 (Obblighi dell’assegnatario e responsabilità)
- Art. 16 (Garanzie cauzionali)
- Art. 17 (Subingresso e divieto di cessione - modifiche societarie)
- Art. 18 (Spese di istruttoria ed altre spese)
- Art. 19 (Sanzioni e indennità)

CAPO III

CONCESSIONI E LOCAZIONI A CANONE AGEVOLATO

- Art. 20 (Concessioni e locazioni a canone agevolato)
- Art. 21 (Calcolo del canone agevolato e modalità di determinazione)
- Art. 22 (Norme applicabili dei capi I e II)

CAPO IV

DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

- Art. 23 (Avvisi di valorizzazione)
- Art. 24 (Partecipazione e progetti locali di valorizzazione)
- Art. 25 (Consegna ad altri Servizi regionali)
- Art. 26 (Norme transitorie)
- Art. 27 (Norma finanziaria)

CAPO I DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1

(Oggetto del regolamento)

c.1 Il presente regolamento disciplina il procedimento e le condizioni per l'affidamento in concessione ovvero in locazione dei beni immobili demaniali e patrimoniali della Regione Puglia, a qualsiasi titolo pervenuti e gestiti dal Servizio Demanio e Patrimonio con esclusione di quelli classificati come demanio marittimo e sue pertinenze. Sono altresì esclusi dall'oggetto del presente regolamento i procedimenti ed i provvedimenti che non siano relativi alla cura degli aspetti dominicali ma inerenti la gestione dei beni della Regione Puglia affidati ai Servizi competenti.

c.2 Il demanio regionale è costituito dai beni, se appartenenti alla Regione per acquisizione a qualsiasi titolo, come individuati dall'art.822, comma 2, del codice civile e da successivi provvedimenti di attribuzione anche in attuazione del D.Lgs. 28 maggio 2010, n. 85. Il regime demaniale si applica inoltre ai diritti reali della Regione su beni appartenenti ad altri soggetti nei casi previsti dai commi 2 e 3 dell'art. 11 della legge 16 maggio 1970, n.281.

In base alle caratteristiche fisiche e giuridiche comuni, le proprietà regionali vengono altresì classificate a fini interni di gestione, come segue:

Demanio necessario: comprende tutti i beni relativi a funzioni affidate esclusivamente alle Regioni. Il demanio necessario si distingue a sua volta in marittimo e idrico.

- a) Demanio marittimo comprende: il lido del mare; la spiaggia; i porti; le rade; le lagune; le foci dei fiumi che affluiscono in mare ecc.;
- b) Demanio idrico comprende tutte le acque destinate a fini di pubblico interesse: i fiumi, i torrenti, i laghi; le acque sorgenti, tranne quelle minerali e termali disciplinate come le miniere; le rive, i rivi e i fossati; le acque sotterranee quando sono portate in superficie; i ghiacciai; i porti e gli approdi per la navigazione interna;

Demanio accidentale: comprende beni immobili o universalità di beni mobili che non devono necessariamente appartenere alla Regione ma che, se appartengono ad essa, sono considerati demaniali. Sono pertanto demaniali, qualora appartengano alla Regione, i beni raggruppati nelle seguenti categorie:

- a) Demanio stradale;
- b) Demanio ferroviario;
- c) Demanio Aeronautico;
- d) Demanio degli Acquedotti;
- e) Demanio Armentizio (compresi i tratturi);
- e) Demanio dei beni culturali;
- f) Demanio di Bonifica.

c.3 I beni mobili ed immobili appartenenti alla Regione, e non classificabili come demaniali ai sensi del comma precedente, costituiscono il patrimonio della Regione, a sua volta distinto in patrimonio indisponibile e disponibile.

c.4 Il patrimonio indisponibile è costituito dai beni individuati dall'art. 826 del codice civile, quando di appartenenza regionale a qualunque titolo pervenuti. Essi si dividono in beni indisponibili per natura (es. miniere, acque minerali e termali), o perché appartenenti a un ente pubblico (es. cave, torbiere e foreste), o per destinazione (es. edifici destinati a sede di uffici pubblici, con i loro arredi ed altri beni destinati a un pubblico servizio).

c.5 Gli altri beni di proprietà della Regione costituiscono il patrimonio disponibile regionale.

Art. 2

*(Costituzione di diritti di terzi
su beni regionali)*

c.1 I beni immobili appartenenti alla Regione, ancorché non risultanti dal catalogo approvato, possono essere assegnati in uso a terzi.

c.2 All'uopo, se si tratta di beni classificati o classificabili come demaniali o patrimoniali indisponibili, sono istituiti rapporti giuridici di diritto pubblico attraverso un provvedimento amministrativo di "concessione", a carattere potestativo ed unilaterale, cui accede una convenzione-contratto

contenente condizioni e modalità, stipulata con il concessionario e regolante i rapporti fra le parti.

c.3 Sono invece stipulati negozi giuridici disciplinati dal diritto comune, quali la locazione, l'affitto e il comodato, se i beni oggetto degli stessi fanno parte del patrimonio disponibile. Sono fatti salvi i rapporti di locazione disciplinati da normative speciali.

Per quanto non espressamente disciplinato dal presente regolamento e dal contratto di locazione stipulato si rinvia alle norme vigenti.

c.4 In ogni caso le condizioni e modalità d'esercizio fissate negli atti garantiscono che:

- non derivi dall'uso alcun pregiudizio alla continuità di svolgimento della funzione pubblica cui il bene demaniale è destinato;
- sia salvaguardata la compatibilità dell'uso autorizzato con la funzione del bene ed assicurato il suo contemporaneo perseguimento.

Particolari modalità e prescrizioni d'uso, a garanzia della loro conservazione ed integrità, sono previste nelle concessioni concernenti immobili o aree sottoposte a vincoli ai sensi delle norme vigenti.

Art. 3

(Esercizio della tutela dominicale)

c.1 Il Servizio Demanio e Patrimonio è competente alla tutela dominicale dei beni immobili regionali. Essa si esplica attraverso il rilascio di concessioni, la stipula dei contratti di locazione e l'esercizio dei diritti di supremazia, di vigilanza e controllo, di autotutela, di esecuzione coattiva e sanzionatoria, nonché di ogni altra tutela anche attivabile con strumenti di natura giurisdizionale. La concessione in uso a terzi o la locazione, ancorché nei confronti di enti pubblici, dei beni di cui all'art. 1, non comporta la cessione o rinuncia da parte del concedente alle prerogative descritte nel precedente periodo.

c.2 Il Servizio Demanio e Patrimonio provvede allo svolgimento dei compiti elencati nel precedente comma 1 ed al controllo sul rispetto delle condizioni di concessione o locazione.

c.3 Il concessionario è all'uopo tenuto a consentire l'accesso ai beni concessi ed alle opere ivi eseguite nonché ad esibire il titolo concessorio ogni qualvolta ne faccia richiesta l'Amministrazione concedente o la forza pubblica.

Art. 4

(Organi competenti)

c.1 Il rilascio delle concessioni e la stipula dei contratti di locazione spettano al Servizio Demanio e Patrimonio, per il tramite dell'Ufficio Parco Tratturi per i beni del demanio armentizio e dell'Ufficio Patrimonio e Archivi per i restanti beni.

c.2 I Servizi affidatari di beni regionali e quelli competenti allo svolgimento delle funzioni amministrative cui essi siano strumentali emanano i provvedimenti inerenti gli aspetti gestionali sui beni stessi che esulino dalla tutela dominicale. Sono comunque competenti alla vigilanza ed al controllo.

CAPO II

CONCESSIONI E LOCAZIONI A CANONE ORDINARIO

Art. 5

(Procedimento)

c.1 Le concessioni e locazioni di beni regionali possono essere disposte sulla base di avvisi pubblici di valorizzazione o su istanza di parte. Gli avvisi sono disciplinati dal successivo art.23. Il procedimento di assegnazione su istanza di parte è disciplinato dai commi che seguono.

c.2 Qualsiasi soggetto pubblico o privato che intenda ottenere in concessione o in locazione un bene di cui all'art.1 deve produrre istanza al Servizio Demanio e Patrimonio (Ufficio Parco Tratturi di Foggia per i beni appartenenti al Demanio Armentizio, Ufficio Patrimonio e Archivi per i restanti beni).

Alla richiesta è allegata la documentazione prevista nel successivo art. 6 e nella stessa sono indicati: i dati identificativi del bene (località, estremi cata-

stali e relativa planimetria), le finalità di utilizzo, i dati identificativi del richiedente.

Ove l'uso comporti la realizzazione di impianti di difficile rimozione e la modifica dello stato dei luoghi, la domanda deve essere corredata da una relazione tecnica-estimativa firmata da professionista abilitato e dal piano economico-finanziario inerente l'ammortamento degli investimenti.

c.3 L'ufficio preposto cura l'istruttoria verificando preliminarmente:

- a) che il bene appartenga alla proprietà regionale e non soddisfi concrete ed immediate esigenze della Regione;
- b) che siano rispettate le condizioni di cui all'art.2, comma 4, del presente regolamento;
- c) i requisiti soggettivi e di legittimazione del richiedente alla luce della normativa vigente.

Successivamente esso provvede alla pubblicazione di estratto dell'istanza mediante affissione all'albo del Comune ove è situato il bene, all'albo pretorio del Servizio Demanio e Patrimonio, e dell'Ufficio Parco Tratturi per le istanze riguardanti il demanio armentizio, e sul sito istituzionale della Regione Puglia per un periodo non inferiore a 20 giorni. Per concessioni e locazioni di particolare rilevanza l'Ufficio può pubblicare l'estratto anche mediante altre fonti, ponendone il costo a carico dell'assegnatario.

Provvede, altresì, ad acquisire i pareri, nulla-osta, autorizzazioni necessari, con particolare riguardo ai beni pubblici di interesse culturale.

c.4 Nel termine fissato in pubblicazione possono pervenire domande concorrenti sullo stesso bene od osservazioni. Delle osservazioni si tiene conto in sede di redazione del provvedimento di concessione. In caso di domande concorrenti per l'utilizzo della stessa area si procede all'esperimento di procedura ristretta di selezione con invito ai soggetti richiedenti. La scelta del contraente può avvenire con il metodo del massimo rialzo da confrontarsi con il canone annuo per la concessione o locazione del bene contenuto nella lettera d'invito o con il metodo dell'offerta economicamente più vantaggiosa.

Nel primo caso, se pervengono offerte di pari importo, si procede a richiedere ai soggetti che hanno presentato tali offerte, se tutti presenti alla seduta di gara, un'offerta migliorativa. Nel caso in cui i soggetti che hanno presentato offerte uguali non siano presenti o nessuno di essi voglia migliorare l'offerta, si procede ad estrazione a sorte.

In caso di utilizzo del metodo dell'offerta economicamente più vantaggiosa, la lettera di invito conterrà le modalità di espletamento della selezione ed i criteri di scelta e la relativa ponderazione.

c.5 Il Servizio non procede all'espletamento di procedura di selezione quando allo scadere del termine indicato nella pubblicazione non vi siano domande concorrenti per la concessione o locazione del bene oggetto dell'istanza principale.

c.6 In caso di concessione o locazione ad uso agricolo valgono le prelezioni previste dalle leggi vigenti.

c.7 Il procedimento deve concludersi entro e non oltre 90 giorni dalla ricezione della regolare istanza, salve le sospensioni previste per legge. Il provvedimento viene pubblicato all'Albo Pretorio del Servizio Demanio e Patrimonio, unitamente all'Albo Pretorio dell'Ufficio Parco Tratturi per i provvedimenti relativi al demanio armentizio, oltre che sul sito istituzionale della Regione Puglia, ai sensi dell'art. 16 c. 3 del DPGR n. 161 del 22.02.2008.

Art. 6

(Requisiti del richiedente)

c.1 Il richiedente deve produrre certificazione attestante la mancata ricorrenza delle condizioni previste nell'art. 38 comma 1 del D. Lgs 12 aprile 2006, n.163, sostituita da autocertificazione ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n.445, quando consentito dalla legge;

c.2 E' fatto obbligo, altresì, di acquisire la certificazione di regolarità contributiva, nonché la certificazione antimafia nei casi previsti dalla legge.

c.3 Gli enti pubblici sono esenti come per legge dalla presentazione delle predette certificazioni.

Art. 7

(Emanazione dell'atto di concessione e stipulazione del contratto di locazione)

c.1 Il dirigente del competente Ufficio appartenente al Servizio Demanio e Patrimonio, previo espletamento del procedimento amministrativo descritto, con proprio atto determina di assegnare in concessione o in locazione il bene regionale.

c.2 L'atto dirigenziale di cui al precedente comma riporta l'esatta individuazione del bene regionale, la durata e la finalità dell'assegnazione, il relativo canone e modalità di pagamento, l'ammontare della garanzia cauzionale, l'indicazione dei dati anagrafici o societari del beneficiario, le eventuali opere autorizzate, il loro valore ed il piano di ammortamento degli investimenti, il termine per la sottoscrizione e lo schema della convenzione che accede all'atto di concessione o del contratto di locazione, che ne costituisce allegato e parte integrante. L'atto dà altresì conto del procedimento di pubblicazione e di selezione effettuato nonché di ogni parere, nulla-osta, autorizzazione rilasciati ai sensi delle legge vigenti.

c.3 L'atto di cui al comma 1, decorso il termine di pubblicazione previsto, è notificato al beneficiario e la sottoscrizione della convenzione accessiva all'atto di concessione ovvero del contratto di locazione, è effettuata entro il termine all'uopo fissato nell'atto dirigenziale.

Gli atti sono repertoriati e registrati come per legge.

c.4 E' fatto obbligo al beneficiario di presentare, all'atto della sottoscrizione, la polizza fideiussoria bancaria o assicurativa o il deposito cauzionale nei casi previsti, l'attestazione di pagamento del canone anticipato e la polizza assicurativa per la responsabilità civile e anti incendio.

Art. 8

(Calcolo del canone)

c.1 La misura del canone da corrispondere in via anticipata viene determinata secondo i seguenti criteri.

- 1) Il canone annuo per le concessioni per scopi agricoli di beni del demanio armentizio viene determinato moltiplicando il valore agricolo medio (V.A.M.) previsto dalle Tabelle della Commissione Provinciale Espropri per il saggio di rendimento del 2%. In ogni caso il canone non può essere inferiore ad euro 50,00.
- 2) Il canone annuo per le concessioni e locazioni per le utilizzazioni previste nell'allegato "A", viene determinato secondo le tipologie e le tariffe ivi articolate.
- 3) Per gli immobili concessi o locati ad uso abitativo, si fa riferimento alla normativa vigente in materia.
- 4) Per le fattispecie non espressamente disciplinate, inclusa la concessione del diritto di superficie, il canone sarà determinato in base alla normativa vigente in materia o secondo criteri sintetico - comparativi del "libero mercato".

c.2 I canoni determinati in base al precedente comma 1, sono aggiornati ogni anno in misura pari al 75% della variazione, accertata dall'ISTAT, dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai e degli impiegati verificatasi nell'anno precedente, salvo che vengano corrisposti in unica soluzione all'atto della sottoscrizione.

c.3 In caso di concessione migliorativa, ove il concessionario sia autorizzato o assuma l'obbligo di effettuare lavori di ristrutturazione, recupero, restauro conservativo, adeguamento a norma di legge del bene concesso, il costo dei lavori previsti, nella misura valutata congrua a seguito della approvazione del progetto di massima presentato dal richiedente, può essere portato in detrazione del canone dovuto sino alla misura massima del 90% del canone stesso. La durata della concessione viene, in tal caso, fissata in rapporto al periodo di tempo necessario all'ammortamento dei costi approvati. La norma si applica anche al rapporto locativo.

E' obbligo del concessionario/locatario che esegua lavori autorizzati su immobili regionali, consegnare alla Amministrazione tutte le certificazioni previste per legge ai fini della agibilità e sicurezza dell'immobile e di variazione catastale.

Qualora si verifichi una delle circostanze che comportano l'interruzione del rapporto concessorio, diverse dalle cause di decadenza, il concessionario che abbia realizzato le opere approvate ha diritto ad un indennizzo a versarsi da parte del concessionario successivamente scelto dall'Amministrazione, pari alla quota non ancora ammortizzata degli investimenti effettuati a calcolarsi secondo il piano di ammortamento approvato.

Art. 9

(Diritti di attraversamento: procedimento, tariffe)

c.1 L'attraversamento di aree demaniali o patrimoniali indisponibili con cavidotti o con condotte o con linee aeree per la connessione di impianti a rete, è consentito mediante atti di concessione assentiti con il procedimento descritto nel precedente art. 5, previa acquisizione dei pareri tecnici o delle autorizzazioni, ai sensi della normativa statale e regionale in materia.

c.2 Il canone annuo, per i cavidotti e le condotte è commisurato alla superficie effettivamente occupata espressa in metri quadrati più una fascia di rispetto da un minimo di 50 cm ad un massimo di 150 cm a destra e a sinistra; per le linee aeree è misurato in metri lineari. Esso è determinato secondo le tariffe di cui alle tabelle allegate.

Art. 10

(Durata, decorrenza termine ed obblighi connessi)

c.1 La durata della concessione in uso di un bene demaniale o patrimoniale indisponibile è fissata per ogni singola concessione in relazione all'attività da svolgersi, alle eventuali opere da eseguirsi e alle finalità da perseguire.

c.2 La concessione può essere estesa sino ad un periodo di anni venti e sino ad anni trenta in caso di concessione migliorativa ai sensi del precedente art.8 c. 3.

c.3 Il rapporto concessorio decorre dalla data di sottoscrizione dell'atto di concessione ovvero dalla diversa data in esso indicata.

c.4 L'immissione nel possesso del bene regionale da parte del concessionario e la riconsegna risultano da processo verbale da redigersi a cura dell'Ufficio competente, sottoscritto dal concessionario.

c.5 Alla scadenza del termine previsto nell'atto di concessione, questa si intende cessata di pieno diritto, senza necessità di diffida o di costituzione in mora da parte della Regione, con obbligo del concessionario di riconsegna del bene nel medesimo stato in cui fu consegnato, salvi gli interventi autorizzati.

c.6 Gli interventi migliorativi effettuati dal concessionario, anche se autorizzati, non danno diritto a rimborsi o indennizzi alla scadenza della concessione. Le addizioni o migliorie apportate all'immobile sono di diritto acquisite gratuitamente alla proprietà regionale. Resta salva la facoltà dell'Amministrazione di chiederne, comunque, la riduzione in pristino a carico del concessionario, salvo patto contrario.

c.7 Gli interventi non migliorativi, reputati dannosi, o quelli eseguiti in difformità delle norme o dell'autorizzazione, devono essere rimossi a cura e spese del concessionario nel termine assegnatogli, fatta salva ogni altra facoltà sanzionatoria prevista dal presente regolamento.

c.8 Qualora ne riconosca la necessità ed urgenza, il Servizio Demanio e Patrimonio può consentire, su richiesta dell'interessato e, previo congruo deposito cauzionale/polizza fideiussoria, l'immediata occupazione e l'uso dei beni richiesti nonché l'esecuzione dei lavori approvati e autorizzati, a rischio del richiedente, purché questo si obblighi ad osservare le condizioni che saranno stabilite nella convenzione accessiva all'atto di concessione o nel contratto di locazione. Il ricorrere delle descritte circostanze è attestato nel verbale di consegna redatto ai sensi del precedente c.4 che ha valore anche di atto di sottomissione.

Se la concessione o locazione sono negate, è facoltà dell'Amministrazione imporre al richiedente la riduzione in pristino.

c.9 La Regione si riserva di attivare in tutto o in parte la polizza fideiussoria o fideiussione bancaria o di incamerare il deposito cauzionale, previsti nel c.2 dell'art. 16 del presente regolamento, anche a copertura di ogni danno riscontrato all'atto della riconsegna del bene.

Art. 11

(Cause di estinzione del rapporto concessorio e locatizio)

c.1 Il rapporto concessorio si estingue al ricorrere delle seguenti circostanze:

- a) morte del concessionario persona fisica, se gli eredi non abbiano chiesto nel termine il subingresso nella concessione;
- b) scioglimento della società, salva la facoltà dell'Amministrazione di proseguire il rapporto con il soggetto liquidatore, in presenza dei presupposti di legge;
- c) perdita della capacità giuridica del concessionario per interdizione;
- d) perdita della capacità giuridica del concessionario per fallimento, salva la facoltà dell'Amministrazione di proseguire il rapporto con la curatela fallimentare, in presenza dei presupposti di legge;
- e) il venir meno dell'oggetto materiale della concessione per fatto od atto dell'amministrazione, ovvero per cause naturali;
- f) cause di decadenza, provvedimento di revoca e recesso del concessionario, secondo la disciplina prevista nelle norme che seguono.

c.2 Il rapporto di locazione si estingue al ricorrere delle seguenti circostanze:

- a) morte del conduttore, qualora non ricorrano i presupposti di legge per il prosieguo del rapporto in capo ad altri soggetti;
- b) scioglimento della società conduttrice, salva la facoltà dell'Amministrazione di proseguire il rapporto con il soggetto

liquidatore, in presenza dei presupposti di legge;

- c) perdita della capacità giuridica del conduttore per interdizione;
- d) perdita della capacità giuridica del conduttore per fallimento, salva la facoltà dell'Amministrazione di proseguire il rapporto con la curatela fallimentare, in presenza dei presupposti di legge;
- f) in caso di risoluzione e recesso, secondo la disciplina prevista nelle norme che seguono.

Art. 12

(Decadenza dalla concessione)

c.1 L'Amministrazione regionale può dichiarare, con determinazione dirigenziale, la decadenza del concessionario al verificarsi delle seguenti ipotesi:

- a) mancata o difforme esecuzione delle opere prescritte nell'atto di concessione ovvero mancato inizio della gestione, nei termini assegnati;
- b) cattivo o discontinuo uso della concessione;
- c) mutamento sostanziale non autorizzato dall'Amministrazione regionale rispetto alla finalità e agli usi previsti nell'atto di concessione;
- d) omesso pagamento del canone per il numero di rate fissate nell'atto di concessione o degli altri oneri previsti;
- e) sostituzione di altri nel godimento della concessione;
- f) violazione del divieto di sub concessione e del divieto di cessione di cui all'art. 17 del presente regolamento;
- g) inadempienza degli obblighi derivanti dalla concessione, ovvero imposti da norme di legge e regolamenti;
- h) violazione di leggi o regolamenti inerenti l'attività esercitata sul bene concesso o i vincoli insistenti sullo stesso.

c.2 In caso di inadempimento, è facoltà dell'Amministrazione regionale accordare al concessionario un congruo termine, alla scadenza del quale, in

costanza di inadempimento, l'Amministrazione avvierà il procedimento di decadenza.

c.3 Al concessionario decaduto non spetta alcun rimborso per le opere eseguite o le spese sostenute; il concessionario è responsabile per i danni o le spese eventualmente sopportate dall'Amministrazione regionale.

Art. 13

(Revoca della concessione)

c.1 L'Amministrazione regionale, con un preavviso di mesi tre, può procedere con determinazione dirigenziale alla revoca totale o parziale della concessione qualora ritenga sopravvenute esigenze di pubblico interesse che non consentano il proseguimento del rapporto concessorio ovvero qualora non sia garantito l'ordinario svolgimento della funzione pubblica cui il bene è destinato.

c.2 La revoca, come specificato nel contratto accessivo alla concessione, non dà diritto ad indennizzo, salva la quota non ancora ammortizzata per lavori approvati nei casi di cui al precedente art. 8 c.3. Nel caso di revoca parziale l'Amministrazione procede ad un'adeguata riduzione del canone, salva la facoltà del concessionario di rinunciare alla concessione dandone comunicazione all'Amministrazione nel termine di giorni 30 dalla notifica del provvedimento di revoca.

Art. 14

(Risoluzione e recesso)

c.1 L'inadempimento delle obbligazioni derivanti dal contratto di locazione e l'inosservanza delle prescrizioni stabilite in ordine alle modalità di utilizzazione del bene costituiscono causa di risoluzione del contratto di locazione.

c.2 Il contratto di locazione prevede:

- a) la clausola risolutiva espressa, di cui all'articolo 1456 del codice civile, con indicazione degli obblighi il cui inadempimento giustifichi la risoluzione del contratto;

b) la clausola di cui all'articolo 1382 del codice civile.

c.3 L'Amministrazione regionale può procedere, con il rispetto del termine di preavviso di sei mesi, al recesso dal contratto di locazione in caso di sopravvenienza di esigenze di carattere pubblico che non consentano la prosecuzione del rapporto locativo. Il recesso non comporta indennizzo, come specificato nel contratto di locazione, salva la quota non ancora ammortizzata per lavori approvati nei casi di cui al precedente art. 8 c.3.

c.4 Il rapporto di concessione o quello di locazione possono essere risolti su istanza dell'assegnatario presentata con almeno sei mesi di preavviso, salvo quanto diversamente previsto nell'atto accessivo alla concessione o nel contratto di locazione.

Art. 15

(Obblighi dell'assegnatario e responsabilità)

c.1 Sono a carico del concessionario o del locatario la manutenzione ordinaria, nonché gli oneri fiscali, contributivi e di qualsiasi natura gravanti sull'immobile, salvo quanto diversamente stabilito nell'atto di concessione o nel contratto di locazione. Per il demanio armentizio grava sul concessionario, altresì, l'obbligo della manutenzione ordinaria dei percorsi tratturali realizzati lungo il fronte del bene concesso.

c.2 Il concessionario è responsabile verso l'Amministrazione regionale degli obblighi assunti e, verso l'Amministrazione e i terzi, di ogni danno cagionato alle persone o cose nell'esercizio della concessione.

c.3 Con il verbale di consegna anticipata, o con l'atto accessivo a quello di concessione, o con il contratto di locazione, l'assegnatario assume l'obbligo di tenere indenne l'Amministrazione regionale da ogni azione intentata verso di essa da terzi in dipendenza della concessione o della locazione.

c.4 Il concessionario ed il locatario sono obbligati a sottoscrivere polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi e per il caso di

incendio, salvo per le concessioni ad uso agricolo a canone minimo.

Art. 16

(Garanzie cauzionali)

c.1 L'assegnatario garantisce l'osservanza degli obblighi assunti con l'atto accessivo alla concessione o con il contratto di locazione mediante cauzione, il cui ammontare è determinato in relazione alla durata ed al valore dei medesimi. La garanzia non è richiesta quando il canone è da considerarsi irrisorio.

c.2 La garanzia è prestata mediante deposito cauzionale non inferiore a due annualità di canone o mediante polizza fideiussoria bancaria o assicurativa ovvero equivalenti di legge con esclusione del beneficio della preventiva escussione del debitore principale e pagamento da effettuarsi entro 15 giorni dalla semplice richiesta scritta e autentica della firma del garante.

Art. 17

(Subingresso e divieto di cessione - modifiche societarie)

c.1 E' fatto espresso divieto al concessionario, a pena di decadenza, di sub concedere il bene in tutto o in parte, stabilmente o temporaneamente, con o senza corrispettivo.

c.2. L'autorizzazione al subingresso nella concessione può essere rilasciata, previa verifica del possesso, da parte del soggetto subentrante, dei requisiti di cui al precedente art. 6, nei seguenti casi:

- a) decesso o comprovate ragioni di salute del concessionario persona fisica e conseguente subingresso in favore degli eredi o familiari entro il quarto grado che ne facciano richiesta entro sei mesi;
- b) selezione del subentrante con procedura di evidenza pubblica esperita da concessionario ente pubblico;
- c) concessioni per usi agricoli con subingresso a favore di soggetti previsti dalle vigenti norme sulle attività agricole.

c.3. In caso di subingresso il nuovo concessionario è tenuto ad accettare, senza riserve, tutte le clausole contenute nell'atto concessorio originario.

c.4. Le variazioni di natura giuridica e/o di assetto societario o di struttura organizzativa-gestionale sono autorizzate, previa verifica dei requisiti di cui al precedente art. 6, solo nei casi previsti dal precedente comma 2 alla lettera c).

c.5 Le norme di cui ai commi precedenti si applicano anche ai contratti di locazione, fatta salva la facoltà di cointestazione all'atto della stipula del contratto di locazione.

Art. 18

(Spese di istruttoria ed altre spese)

c.1 Le spese di registrazione e quelle di ogni altra natura derivanti dalla concessione e dalla locazione sono a carico del richiedente.

c.2 Le spese di istruttoria da quantificarsi secondo la tabella sub B) sono corrisposte dal richiedente contestualmente alla presentazione della istanza.

Art. 19

(Sanzioni e indennità)

c.1 L'utilizzazione di beni demaniali e patrimoniali senza titolo ovvero in difformità dal titolo comporta il pagamento di una indennità pari al canone ordinario relativo allo specifico bene, maggiorato rispettivamente del 200 per cento e del 150 per cento, commisurata alla durata dell'abuso. Resta salva la facoltà dell'Amministrazione di attivare la procedura della decadenza o della risoluzione di cui rispettivamente agli artt. 12 e 14 del presente regolamento.

c.2 Qualora l'occupazione consista nella realizzazione sui beni predetti di opere che configurino abusi edilizi (comprese le recinzioni) non regolabilizabili la sanzione dovuta è commisurata al maggior valore tra quello di mercato dell'opera eseguita e la misura dell'indennizzo prevista al precedente c.1.

c.3 Resta ferma l'applicazione delle altre misure sanzionatorie vigenti ivi compreso lo sgombero e il ripristino dello stato dei luoghi.

CAPO III CONCESSIONI E LOCAZIONI A CANONE AGEVOLATO

Art. 20

(Concessioni e locazioni a canone agevolato)

c.1 Per lo svolgimento di attività volte alla tutela ed alla promozione di interessi pubblici i beni regionali possono essere concessi a canone agevolato ai seguenti soggetti:

- a) enti pubblici;
- b) associazioni, fondazioni, organizzazioni non lucrative di utilità sociale e le altre istituzioni di carattere pubblico o privato senza fini di lucro esclusi partiti politici, organizzazioni sindacali, o gruppi di culto confessionali e non in riferimento al principio di imparzialità della pubblica amministrazione.

Art. 21

(Calcolo del canone agevolato e modalità di determinazione)

c.1 Nei casi di cui all'articolo precedente, il canone sarà calcolato sulla base di quello di mercato operando le seguenti riduzioni:

- a) per enti pubblici che utilizzano il bene oggetto di concessione per il perseguimento delle finalità fissate nello Statuto della Regione Puglia senza fini di lucro, la riduzione del canone è pari al 50%;
- b) per gli enti di cui alla lettera b) la riduzione è pari al 30%.

In applicazione del precedente art. 8, comma 3, nel caso vengano autorizzati gli interventi ivi previsti, il canone può essere ulteriormente ridotto proporzionalmente al piano di ammortamento approvato fino al 90%. Il canone annuale non può comunque essere inferiore ad euro duecentocinquanta.

Art. 22

(Norme applicabili dei capi I e II)

c.1 Alle locazioni e concessioni di cui al presente capo si applicano le norme di cui ai precedenti articoli 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 e 19 ed il procedimento di selezione del contraente è il medesimo disciplinato dai precedenti gli artt. 5, 6 e 7, scontata una preliminare selezione delle domande che offrano maggiori garanzie di proficua utilizzazione e propongano un uso del bene che meglio persegua la tutela degli interessi pubblici cui la Regione è preposta. In parziale deroga all'art.17 sono comunque vietati la subconcessione ed il subingresso.

c.2 Oltre quanto previsto nell'art. 15, nell'ambito delle concessioni e locazioni di cui al presente capo, la manutenzione straordinaria è effettuata dall'assegnatario del bene.

CAPO IV DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

Art. 23

(Avvisi di valorizzazione)

c.1 Il Servizio Demanio e Patrimonio, nel rispetto dei piani di valorizzazione emanati in applicazione delle leggi nazionali e regionali, pubblica periodicamente un avviso contenente l'elenco di beni regionali che possono essere concessi o locati, con indicazione dei dati catastali e del canone a base d'asta. Tali avvisi sostituiscono la pubblicazione delle domande prevista dal precedente art. 5, e fra le domande concorrenti pervenute in seguito agli stessi, la scelta viene attuata secondo il procedimento previsto agli artt. 5, 6 e 7 del presente regolamento.

Art. 24

(Partecipazione e Progetti locali di valorizzazione)

c.1 E' assicurata la partecipazione di tutti i cittadini pugliesi alla valorizzazione dei beni della

Regione attraverso la pubblicazione telematica del loro catalogo geo-referenziato (atlante) e l'istituzione di una sede virtuale di confronto delle idee.

c.2 I portatori di interessi pubblici e privati possono proporre progetti di valorizzazione di immobili regionali che prevedano, attraverso il coinvolgimento di soggetti pubblici e privati interessati, anche nella forma dell'accordo di programma, l'utilizzo di un bene immobile regionale per l'erogazione di un servizio o lo svolgimento di un'attività di interesse generale.

c.3 Il Servizio Demanio e Patrimonio cura la pubblicazione delle proposte pervenute e, persegue il raggiungimento dell'obiettivo e/o la sottoscrizione dell'accordo attraverso l'indizione di conferenze di servizi.

Art. 25

(Consegna ad altri Servizi regionali)

c.1 Il Servizio Demanio e Patrimonio cura la consegna dei beni regionali agli altri Servizi che svolgono le funzioni amministrative cui essi sono destinati, attraverso la redazione congiunta di un verbale ove sono riportate le condizioni d'uso.

c.2 I servizi assegnatari svolgono i compiti previsti nell'art.4, comma 2.

Art. 26

(Norme transitorie)

c.1 Il presente regolamento si applica ai rapporti giuridici sorti a partire dal sedicesimo giorno dopo la pubblicazione dello stesso sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia.

c.2 Per le utilizzazioni senza titolo dei beni demaniali e patrimoniali successive all'entrata in vigore del presente regolamento si applicano le norme di cui al precedente art. 19. Per quelle precedenti è possibile, qualora ne ricorrano i presupposti, il rilascio di concessioni aventi durata di un anno dall'istanza a proporsi entro tre mesi dall'entrata in vigore del presente regolamento, subordinato al pagamento di una indennità pari al canone calcolato secondo i criteri di cui al precedente art. 19.

c.3 Il presente regolamento sostituisce il "*Disciplinare d'uso dei beni regionali*" approvato con delibera di G.R. n. 9074 in data 9 dicembre 1997.

Art. 27

(Norma finanziaria)

c.1 I canoni di concessione e di locazione dei beni regionali sono versati sul capitolo di entrata del Bilancio regionale n. 3071100 denominato "*Proventi dei beni del Demanio e del Patrimonio regionale, L. 382, LL.RR. 67/80; 5/85 e 11/89*".

c.2 Gli oneri istruttori di cui al precedente art. 18 sono versati sul capitolo di entrata da istituirsi denominato "*Oneri istruttori e di gestione inerenti le concessioni e locazioni di beni regionali, L.R. 27/95*", collegato al capitolo di spesa da istituirsi denominato "*Spese per l'istruttoria e la gestione inerenti le concessioni e locazioni di beni regionali e funzioni di controllo, L.R. 27/95*".

c.3 Il deposito cauzionale di cui al precedente art. 16 è versato sul capitolo di entrata del Bilancio regionale n. 6151600 denominato "*Depositi cauzionali e diversi effettuati da terzi*".

Il presente Regolamento è pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia ai sensi e per gli effetti dell'art. 53 comma 1 della L.R.12/05/2004, n. 7 "Statuto della Regione Puglia".E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come Regolamento della Regione Puglia.

Dato a Bari, addì 2 novembre 2011

VENDOLA

ALLEGATO "A"

TIPOLOGIA E TARIFFE PER IL CALCOLO DEL CANONE ANNUO RELATIVO ALLE CONCESSIONI ED AFFITTI DEI BENI DEL DEMANIO E DEL PATRIMONIO REGIONALI

SERVITU' DI PASSAGGIO:

USO AGRICOLO:	SUPERFICI Fino a 100 mq.	CANONE	FISSO	€	80,00
	SUPERFICI da 101 a 200 mq.	CANONE	FISSO	€	140,00
	SUPERFICI Superiori a 200 mq.	CANONE	FISSO	€	200,00
USI DIVERSI:	SUPERFICI Fino a 50 mq.	CANONE	FISSO	€	300,00
	SUPERFICI Da 51 mq in poi	CANONE	X MQ.	€	6,00

ATTRAVERSAMENTI CON LINEE AEREE:

USO AGRICOLO:	CANONE FISSO PER DERIVAZIONI DA LINEE AEREE PRINCIPALI			€	80,00
	PER OGNI PALO DI SOSTEGNO + Canone Fisso			€	10,00
	PER OGNI TRALICCIO + Canone Fisso			€	20,00
USI DIVERSI:	LUNGHEZZE fino a ml 800	CANONE	FISSO	€	400,00
	LUNGHEZZE da 801 ml. In poi	CANONE	X ml.	€	0,30
	PER OGNI PALO DI SOSTEGNO + CANONE			€	20,00
	PER OGNI TRALICCIO + CANONE			€	40,00

ATTRAVERSAMENTI CON CONDOTTE SOTTERRANEE:

USO AGRICOLO:	QUALSIASI LUNGHEZZA	CANONE	FISSO	€	80,00
USI DIVERSI:	LUNGHEZZE fino a mq 50	CANONE	FISSO	€	300,00
	LUNGHEZZE da 51 mq	CANONE	X mq	€	6,00

ATTRAVERSAMENTI CON CONDOTTE DA FONTI DI ENERGIA ALTERNATIVA

	LUNGHEZZE fino a mq 50	CANONE	FISSO	€	400,00
	LUNGHEZZE da 51 mq. A 1000 mq	CANONE	X mq.	€	8,00
	LUNGHEZZE L > 1.000 mq.	CANONE €	[1.000X8+(L-1.000)X0,6]		

PIAZZALI O AREE AD USO DIVERSO (COMMERCIALE, INDUSTRIALE, ALTRI)					
COMUNI SUPERIORI A 50.000 ABITANTI	AREA URBANA SUPERFICI FINO A 1.000 mq.	CANONE	X mq.	€	6,00
	AREA URBANA SUPERFICI S>1.000 mq.	CANONE €	[1.000X6+(S-1.000)X0,6]		
	AREA SUBURBANA SUPERFICI FINO A 1.000 mq.	CANONE	X mq.	€	3,00
	AREA SUBURBANA SUPERFICI S>1.000 mq.	CANONE €	[1.000X3+(S-1.000)X0,3]		
COMUNI INFERIORI A 50.000 ABITANTI	AREA URBANA SUPERFICI FINO A 1.000 mq.	CANONE	X mq.	€	4,00
	AREA URBANA SUPERFICI S>1.000 mq.	CANONE €	[1.000X4+(S-1.000)X0,4]		
	AREA SUBURBANA SUPERFICI FINO A 1.000 mq.	CANONE	X mq.	€	2,00
	AREA SUBURBANA SUPERFICI S>1.000 mq.	CANONE €	[1.000X2+(S-1.000)X0,2]		

STAZIONI DI CARBURANTE E RELATIVE PERTINENZE:					
SERVITU' DI PASSAGGIO:	CANONE	X	mq.	€	8,00
SERBATOI-CHIOSCHI E COLONNINE	CANONE	x	mq.	€	60,00
RESTANTE AREA DI PERTINENZA – vedi piazzali o aree ad uso diverso					

CARTELLI PUBBLICITARI:					
IN AREA URBANA ED EXTRAURBANA IN PROSSIMITA' DI RACCORDI AUTOSTRADALI O DI STRADE DI PARTICOLARE RILEVANZA (S.S., S.S.V. ECC.) :	TARIFFA	X mq.	€	60,00	
IN AREA EXTRAURBANA :	TARIFFA	X mq.	€	50,00	
<i>Il canone sarà calcolato moltiplicando le suddette tariffe per il numero di mq. della superficie e di ingombro. Si intende per superficie di ingombro quella risultante dal prodotto della massima altezza del cartello per la lunghezza della sua proiezione orizzontale.</i>					

PERTINENZE:					
PERTINENZE di fabbricati ad uso abitativo in area urbana:	FINO A 100 mq.	CANONE	FISSO	€	100,00
	DA 101 e fino a 150 mq.	CANONE	FISSO	€	150,00
	DA 151 e fino a 500 mq.	CANONE	FISSO	€	200,00
	OLTRE I 500 mq.	CANONE	[200 +(X0,4 al mq)]		
PERTINENZE di fabbricati ad uso abitativo in area suburbana:	FINO A 100 mq.	CANONE	FISSO	€	50,00
	DA 101 e fino a 150 mq.	CANONE	FISSO	€	75,00
	DA 151 e fino a 500 mq.	CANONE	FISSO	€	100,00
	OLTRE I 500 mq.	CANONE	[100 +(X0,2 al mq)]		

ALLEGATO "B"**SPESE DI ISTRUTTORIA**

**SPESE PER CONCESSIONI E LOCAZIONI AD USO AGRICOLO CON CANONI ANNUALI MINIMI = €
25,00**

**SPESE PER CONCESSIONI E LOCAZIONI CON CANONI AD USO DIVERSO DALL'AGRICOLO
CON CANONI ANNUALI DA € 51,00 A 3.000,00**

PER PERCORRENZE FINO A 50 KM. = € 50,00

PER PERCORRENZE DA 51 A 150 KM. = € 80,00

PER PERCORRENZE OLTRE I 150 KM. = € 100,00

**SPESE PER CONCESSIONI E LOCAZIONI AD USO DIVERSO DALL'AGRICOLO CON CANONI
ANNUALI OLTRE € 3.000 = € 100,00**

REGOLAMENTO REGIONALE 2 novembre 2011, n. 24

“Modello assistenziale riabilitativo e di presa in carico dei soggetti in Stato Vegetativo e Stato di Minima Coscienza - Fabbisogno territoriale e requisiti strutturali, tecnologici ed organizzativi per l'autorizzazione ed accreditamento delle strutture di riabilitazione extraospedaliera_Centro Risvegli”.

**IL PRESIDENTE DELLA
GIUNTA REGIONALE**

Visto l'art. 121 della Costituzione, così come modificato dalla legge costituzionale 22 novembre 1999 n. 1, nella parte in cui attribuisce al Presidente della Giunta Regionale l'emanazione dei regolamenti regionali;

Visto l'art. 42, comma 2, lett.c) L. R. 2 maggio 2004, n. 7 “Statuto della Regione Puglia”;

Visto l'art. 44, comma 3, L. R. 12 maggio 2004, n.7 “Statuto della Regione Puglia”;

Vista la Delibera di Giunta Regionale n. 2393 del 27/10/2011 di adozione del Regolamento;

EMANA

Il seguente Regolamento:

Art. 1

Il modello organizzativo del percorso del soggetto con grave cerebrolesione acquisita (GCA), dalla dimissione dall'ospedale al domicilio

In mancanza di strutture e percorsi chiaramente definiti, la proposta di dimissione ospedaliera risulta difficilissima anche per le implicazioni di tipo familiare. Inoltre, il postulato che più il quadro si cronizza meno è necessario un intervento riabilitativo, risulta inaccettabile per i familiari che, in assenza di una prospettiva riabilitativa ed assistenziale di qua-

lità, avvertono la situazione del congiunto come una condizione di abbandono terapeutico.

Se già nella fase acuta è necessario porre attenzione immediata agli aspetti riabilitativi per ridurre al minimo la permanenza nei reparti di terapia intensiva, in quella post ospedaliera è fondamentale affidare l'assistenza riabilitativa ad un team di personale esperto nel settore delle GCA, affinché sia possibile ottenere il massimo del recupero possibile prima del passaggio alle cure domiciliari. Per questo si devono prevedere Unità extraospedaliere dedicate all'assistenza neuro riabilitativa delle GCA.

Tali Unità devono essere organizzate secondo un percorso che preveda lo svezamento graduale del soggetto colpito da GCA e che si declina attraverso diversi livelli di assistenza riabilitativa. Come già espresso in premessa, tali soggetti esprimono bisogni assistenziali e riabilitativi assolutamente peculiari che richiedono quindi la definizione di un setting assistenziale altrettanto specifico.

Il setting assistenziale da erogare è individuato in strutture deputate alla gestione dell'intero percorso riabilitativo dei soggetti colpiti da GCA, denominate **Strutture di Riabilitazione Extraospedaliera_Centro Risvegli (SRE_Centro Risvegli)**, all'interno delle quali il processo assistenziale si sviluppa in livelli di intensità di cura e riabilitazione graduale, che corrispondono in modo sequenziale ai livelli extraospedalieri previsti nella LR 23/2008, declinati nella modalità che segue:

- 1. Unità di Riabilitazione post acuta Intensiva per GCA (URI_GCA) in regime residenziale**
- 2. Unità di Riabilitazione post acuta Estensiva per GCA (URE_GCA) in regime residenziale**
- 3. Unità di Riabilitazione Estensiva per GCA (URE_GCA) in regime semi residenziale**
- 4. Speciali Unità di Accoglienza Permanente per GCA (SUAP_GCA).**

L'Unità di Riabilitazione Intensiva per GCA (URI_GCA), effettua la presa in carico onnicomprensiva delle persone con GCA. In essa sono disponibili tutte le risorse necessarie a trattare 24 ore su 24 in modo definitivo tutte le lesioni, menomazioni e complicanze con focalizzazione più specifica al recupero funzionale.

Al termine della permanenza nelle URI_GCA il soggetto che necessita di ulteriore trattamento riabilitativo, dopo accurata valutazione dell'equipe

medica che ha gestito il caso, può accedere a strutture di tipo estensivo. A tal fine si devono prevedere **Unità di Riabilitazione Estensiva (URE_GCA) residenziale**, per completare il percorso riabilitativo in quei casi che hanno manifestato responsabilità, ma che non abbiano ancora raggiunto gli obiettivi di autonomia previsti dal progetto individuale.

Tale trattamento di tipo estensivo può, qualora le condizioni del paziente e della famiglia lo consentano, anche essere erogato direttamente in regime semi residenziale o sequenzialmente rispetto al regime residenziale.

Sia l'URI_GCA che l'URE_GCA corrispondono ad un Livello Essenziale di Assistenza per l'erogazione di prestazioni diagnostiche, terapeutiche, riabilitative e socio riabilitative in regime residenziale a favore di disabili, ivi inclusi i soggetti con responsabilità minimale.

Nella successiva fase degli esiti è indispensabile, altresì, prevedere sia soluzioni di assistenza intermedia in **Strutture Palliative per soggetti con esiti di GCA** a basso livello riabilitativo, **denominate Speciali Unità di Accoglienza Permanente per CGA (SUAP_CGA)** che progetti di **Assistenza di tipo Domiciliare Integrato**. La scelta della soluzione più adeguata, in funzione delle condizioni generali della persona in SV ed SMC e della sua famiglia, deve essere prospettata dai servizi e condivisa dalle famiglie e potrà mutare in relazione alla situazione della persona in SV ed SMC e delle condizioni della sua famiglia.

Il Livello Essenziale di Assistenza delle SUAP_GCA, per le considerazioni sviluppate in premessa, è quello previsto per l'erogazione di prestazioni e trattamenti palliativi in un regime residenziale a favore di malati terminali.

Il passaggio alla fase di assistenza domiciliare integrata (**ADI per soggetti con GCA**) deve realizzarsi nel rispetto delle disposizioni emanate dalla Regione Puglia con Regolamento n. 16 del 4.11.2010 e s.m.i..

Art. 2

Tipologie e strutture di assistenza extraospedaliera per soggetti con GCA.

FASE POST- ACUZIE

Le "Linee di Indirizzo per l'assistenza alle persone in stato vegetativo e stato di minima

coscienza" del 2011 (d'ora in poi L.G.), rifacendosi alle Linee Guida Organizzative del 1998, alla letteratura internazionale ed alla Consensus Conference nazionale sul tema, stabiliscono che le Strutture per le GCA, devono essere in grado, tramite una attività specificamente dedicata, di accogliere pazienti ad alta complessità e bisognosi di continuare in questa fase un adeguato trattamento di recupero e contenimento del danno.

Queste strutture possono essere di riabilitazione intensiva o estensiva.

Unità extraospedaliere di Riabilitazione Intensiva per GCA (URI_GCA)

Le URI_GCA devono avere il mandato di prendere in carico direttamente pazienti provenienti dalle UO per acuti già in fase di stabilizzazione clinica.

Devono disporre di adeguate risorse strutturali e di personale esperto, che permetta:

- di garantire una assistenza h24;
- di consentire l'accoglienza di tutte le GCA, prevedendo unità separate per gli SV e di SMC;
- il monitoraggio delle funzioni vitali, la gestione dell'affrancamento progressivo dalla nutrizione artificiale (laddove possibile), la presa in carico globale del paziente con adeguati protocolli diagnostico terapeutici (indagini neurofisiologiche e, indagini di diagnostica di laboratorio di base), nursing intensivo, riabilitazione foniatrica, training deglutitorio, rieducazione respiratoria, riabilitazione neuropsicologica, riabilitazione e gestione dei disturbi comportamentali, idrochinesiterapia, terapia occupazionale, terapia ortotica, riabilitazione urologica, assistenza sociale per le connessioni con le strutture territoriali, etc.;
- di garantire competenze, organizzazione e spazi in grado di agevolare il recupero della responsabilità attraverso una regolazione degli stimoli;
- il recupero delle autonomie possibili per le GCA verso evoluzioni favorevoli, mirando alla integrazione nel precedente contesto di vita o al passaggio a strutture di accoglienza protetta (SAP), garantendo la necessaria integrazione con i MMG e le risorse socio-sanitarie del territorio;
- di consentire ai familiari di sperimentare l'evoluzione favorevole anche dei disturbi di coscienza più gravi.

L'intero percorso riabilitativo deve essere accompagnato da un'équipe multidisciplinare e multiprofessionale che fornisce terapie individuali e di gruppo. Esso include un team neuropsicologico dedicato al paziente ed un team psicologico dedicato alla famiglia e prevede incontri sistematici e programmati tra l'équipe e il nucleo familiare.

Nell'ambito del territorio il numero delle URI_GCA deve essere limitato in modo tale da concentrare presso le strutture un numero adeguato di pazienti, utilizzando le risorse disponibili in misura proporzionale ai loro costi. A tal fine le strutture devono essere organizzate in moduli di 10 posti letto.

Tali Unità hanno come mandato quello di ricoverare pazienti in fase precoce, riducendo i tempi di ricovero ospedaliero. Per questo, non è opportuno che tali Strutture ricoverino pazienti in SV o SMC in fase di esiti, salvo il perseguimento di obiettivi specifici definiti da specialisti della rete di assistenza e cura (un esempio è la valutazione e le attività connesse alla rimozione di una cannula, oppure una rivalutazione in ambiente specialistico in caso di modificazioni dello stato di vigilanza/coscienza).

In questo percorso è necessario attuare una speciale attenzione nei confronti del recupero dello stato di coscienza con un costante monitoraggio dei pazienti ed una pari attenzione ai familiari ed al loro percorso di elaborazione.

E' fondamentale che le sedi di accoglimento territoriali siano in collegamento funzionale con le pluri-specialità necessarie alla corretta gestione dei pazienti.

Unità di Riabilitazione Estensiva per GCA (URE_GCA) residenziale

Le URE_GCA hanno il mandato di prendere in carico i soggetti che necessitano di ulteriore trattamento riabilitativo seppure in forma meno intensiva rispetto alle URI.

Permangono le stesse condizioni strutturali che caratterizzano la URI_GCA, con la sola riduzione del carico riabilitativo.

L'URE_GCA devono essere organizzate in moduli di 10 posti letto.

Unità di Riabilitazione Estensiva per GCA (URE_GCA) semi residenziale

Tali strutture possono predisporre dei piani individuali di riabilitazione che prevedano trattamenti

estensivi da erogare in regime semiresidenziale, che vengono valutati ed approvati dall'UVM territoriale di competenza.

A tal fine la struttura deve garantire un sistema di trasporto protetto dei pazienti dalla struttura al proprio domicilio e viceversa.

L'URE_GCA semiresidenziale si avvale della strumentazione ad alta valenza tecnologica già presente nella struttura e dei relativi presidi riabilitativi.

L'URE_GCA sono organizzati secondo moduli di degenza diurna per 10 utenti.

FASE DEGLI ESITI

E' evidente che la fase di passaggio ad altra struttura a minore intensità di assistenza sanitaria di persone con disabilità gravissime (quali quelle in SV o SMC) costituisce una fase molto delicata che necessita di indispensabili strumenti di supporto alla persona e alla famiglia.

Pertanto, in continuità con le strutture di tipo intensivo/estensivo, si deve prevedere l'avvio dei pazienti o presso strutture residenziali a basso livello assistenziale (UAP_GCA) ovvero al domicilio.

Speciali Unità di Accoglienza Permanente per GCA (SUAP_CGA)

Nella fase degli esiti i pazienti provenienti dalla fase di lungodegenza piuttosto che dall'area di riabilitazione a lungo termine, qualora non fosse possibile il rientro a domicilio, potranno accedere ad un livello assistenziale all'interno di un nucleo dedicato all'accoglienza della persona (SUAP, Speciali Unità di Accoglienza Permanente), che può essere mono o polivalente, ma, comunque, dedicato alle disabilità gravi e gravissime da patologia neurologica. Le strutture che realizzano fasi protratte di degenza devono essere caratterizzate da una peculiare organizzazione degli spazi, delle risorse umane, con apertura continua ai familiari e possibilità di convivenza e da progetti espliciti di presa in carico dei familiari.

Le SUAP_GCA sono strutture residenziali che garantiscono un livello di assistenza per i soggetti in SV e SMC equivalente a quello palliativo (Strutture palliative per soggetti con esiti di GCA) e sono collegate strutturalmente e/o funzionalmente alle Unità di riabilitazione Intensiva ed Estensiva. Esse

devono avere aree/nuclei con spazi specifici, in grado di favorire una risposta adeguata e personalizzata ai bisogni di questi pazienti.

Si tratta di strutture di accoglienza dove sono accolte più persone in SV o SMC e dove associazioni di volontariato e famiglie, preventivamente sottoposti ad adeguato training formativo, concorrono a ricreare intorno al paziente condizioni meno formali e umanizzanti, che possano favorire processi assistenziali di mantenimento delle condizioni ottimali di riabilitazione conseguita.

L'accesso alle SUAP_GCA può essere effettuato, alla luce di un preciso progetto individuale, direttamente dal livello di riabilitazione intensivo o estensivo, ovvero dal domicilio per periodi di sollievo, nell'ambito del progetto individuale formulato dalla Unità di Valutazione Multidimensionale (UVM) territoriale attivata nell'ASL di residenza.

Le SUAP_GCA dedicate ai soggetti in SV devono ottemperare a precisi requisiti tecnici, strutturali e di personale.

Non costituiscono criteri di esclusione per l'accesso:

- la presenza di cannula tracheostomica;
- la nutrizione enterale;
- la comorbilità;
- la presenza di piaghe da decubito;
- la famiglia "debole" o assente.

Le SUAP sono organizzate in moduli di 15 posti letto.

Assistenza Domiciliare

La continuità tra l'assistenza domiciliare e le altre forme di assistenza sanitaria alla persona in stato vegetativo deve basarsi sulla consapevolezza che sono fondamentali l'integrazione degli interventi per uno stesso paziente e il coordinamento fra soggetti, strutture e servizi, secondo la modalità di rete e di presa in carico globale.

La centralità e l'unitarietà della persona devono rappresentare elementi imprescindibili per l'organizzazione dell'intervento assistenziale domiciliare.

È sentita, pertanto come indifferibile l'esigenza di mettere a punto un sistema integrato che parta dai Medici di Medicina Generale (MMG) e dai Pediatri di Libera Scelta (PLS) che possa costituire lo snodo tra il paziente, la famiglia e gli operatori del sistema.

L'obiettivo deve essere quello di integrare l'assistenza domiciliare nella più complessiva rete assistenziale che garantisca, attraverso un continuo feed-back, l'attuazione per ciascun paziente del proprio specifico percorso assistenziale ed il suo continuo aggiornamento in relazione all'evolversi della condizione.

Il rientro al proprio domicilio, laddove possibile, deve essere incentivato in particolare per i soggetti giovani. A fronte di tale auspicio occorre tuttavia segnalare come il carico assistenziale (con il devastante coinvolgimento emozionale, relazionale, di tempo e di risorse economiche) sia molto elevato come risulta dai dati presentati nella Consensus Conference di Verona 2005 (media di 90 ore assistenza settimanali). Prima del rientro a domicilio è, dunque, necessario che si valuti la capacità della famiglia di poter gestire tali situazioni a domicilio, previa attivazione di tutta la rete di supporto logistico/organizzativo necessaria.

Compiti della UVM:

- valutazione sociale e psicologica del nucleo familiare;
- valutazione del domicilio e degli adattamenti necessari;
- definizione del programma personalizzato socio-sanitario (incluso nursing specialistico);
- definizione del programma di dimissione protetta verso il domicilio;
- valutazione dei bisogni per nutrizione artificiale e gestione della cannula tracheostomica;
- informazione ai familiari sui servizi territoriali forniti con specifica "carta dei servizi";
- valutazione dei bisogni di ausili e sussidi indispensabili;
- identificazione del case-manager della persona in SV o SMC;
- previsione di periodi programmati di accoglienza temporanea presso le UAP_GCA (periodi di sollievo).

Il servizio di riabilitazione domiciliare della ASL può fornire interventi di riabilitazione di mantenimento a giudizio del fisiatra del servizio medesimo.

È compito del Medico di medicina generale verificare periodicamente o su chiamata eventuali necessità sanitarie intercorrenti.

Il Servizio Territoriale verifica periodicamente la situazione psicologica e sociale della famiglia e individua eventuali necessità e provvedimenti.

Il Servizio Territoriale programma anche eventuali modifiche di percorso della persona con SV e SMC quando necessari o consigliabili.

E' inoltre opportuno che:

- i familiari abbiano punti di riferimento per eventuali bisogni valutativi in ordine al cambio di programma (ausili, comunicazione, interventi chirurgia funzionale etc.);
- su indicazione del Medico di medicina generale, il Servizio Territoriale dell' ASL di residenza fornisca direttamente al domicilio del paziente le visite specialistiche, i servizi per prelievi ematici e controlli e, laddove possibile, i servizi di indagine clinica da effettuarsi con apparecchiature trasportabili/mobili quali ecografie, radiografie, ECG, ecc
- i Servizi Territoriali delle ASL di appartenenza regionale e i relativi distretti seguano tutte un unico "protocollo" nella fornitura dei servizi per cui sono preposti evitando "difformità" di comportamenti e nella fornitura di servizi;
- i Servizi Territoriali delle ASL snelliscano l'attuale iter burocratico previsto per la categoria delle persone in SV e SMC, per consentire una riduzione della pressione e degli oneri gravanti sulle famiglie (esempio: evitare di sottoporre a verifica trimestrale lo stato di una persona in SV o in SMC per confermare prescrizioni di fornitura di ossigeno, panno Ioni e traverse, presidi di consumo . . .). Tale compito è delegato al Medico di medicina generale, a cui compete, tra l'altro, la prescrizione delle forniture dei materiali di consumo;
- è opportuno prevedere un contributo per l'abbattimento delle barriere architettoniche ed adeguamento degli ambienti in conformità con le indicazioni date direttamente dalla ASL di competenza.

Art. 3

Processo di presa in carico

La proposta che viene formulata nelle L.G. nazionali è basata su un cambiamento di prospettiva, passando dalla necessità di regolare al meglio

il flusso dei pazienti in SV e SMC nell'ambito di una più complessiva riqualificazione dei percorsi assistenziali per pazienti con GCA, all'indicazione di organizzare un "sistema esperto" integrato a rete di percorsi "dal coma al domicilio", con forte radicamento territoriale, connotato da universalità, appropriatezza, tempestività e progressività delle cure. Un percorso "certo" per tutti i pazienti, senza selezione a monte, e senza affidare alle famiglie la ricerca di soluzioni estemporanee (con il grave rischio di inappropriati flussi passivi, interregionali o all'estero.)

Il sistema dedicato, infatti, deve basarsi sull'articolazione di vari reparti assistenziali permettendo, con una buona tempestività e fluenza, la presa in carico del paziente dalla fase acuta, garantendo adeguati e appropriati servizi di cura, continuità delle cure, equità nelle condizioni di accesso e di fruizione, con dinamiche operative facilitanti la sinergia tra le varie componenti, consentendo di utilizzare in modo idoneo le risorse professionali dell'intero sistema.

Una persona colpita da GCA necessita di ricovero ospedaliero per trattamenti rianimatori o neurochirurgici nella fase di emergenza-urgenza (fase critica) e di un periodo di durata variabile da alcuni giorni ad alcune settimane e talvolta mesi, dedicata alla gestione delle complicanze settiche, respiratorie, internistiche, neurologiche (stato di male epilettico), chirurgiche, neurochirurgiche, ortopediche e un intervento riabilitativo precoce. Molti sono coloro che sopravvivono a questa fase, in ampia misura grazie ai notevoli progressi della medicina d'urgenza e al miglioramento della gestione assistenziale e riabilitativa. Sono, a questo punto, successivamente necessari interventi medico-riabilitativi più specifici di tipo intensivo, anch'essi da effettuare in regime di ricovero ospedaliero, che possono durare da alcune settimane ad alcuni mesi.

Superata la fase acuta caratterizzata da interventi terapeutici e riabilitativi di tipo intensivo, la struttura ospedaliera per acuti, che ha in carico il paziente con CGA, assicura una Dimissione Protetta contattando direttamente l'SRE_Centro Risvegli ed assicurando una relazione clinica dettagliata sulle condizioni del paziente e sulle attività riabilitative erogate durante il ricovero.

L'URI_GCA che accoglie il paziente, dimesso dalla struttura ospedaliera che ha gestito la fase

acuta, provvede entro cinque giorni dall'accettazione ad inviare un Progetto Riabilitativo ed Assistenziale Individualizzato (PRAI) all'UVM del Distretto di residenza del paziente. L'URI_GCA, ai fini del monitoraggio del PRAI, secondo le scadenze successivamente specificate, invia una Relazione all'UVM sui risultati ottenuti a carico dei pazienti rispetto agli obiettivi definiti nel progetto riabilitativo. Nel caso di pazienti non traumatici, la relazione deve avere cadenza trimestrale, mentre nel caso di pazienti traumatici deve essere semestrale. Dopo la prima relazione, qualora il paziente abbia manifestato segni di risposta al trattamento eseguito, il PRAI viene prolungato in URI_GCA per un periodo di 12 mesi per i pazienti traumatici e di 6 mesi per i non traumatici. Altrimenti, se il paziente non ha avuto alcuna risposta dopo i primi mesi di trattamento riabilitativo (che, come si è innanzi specificato, sono tre per i non traumatici e sei per i traumatici), l'equipe che lo ha gestito propone il trasferimento ad altro livello assistenziale della SRE_Centro Risvegli ovvero al domicilio, qualora le condizioni complessive (del paziente e familiari) lo consentano.

Al termine del PRAI, che abitualmente non potrà essere superiore ai 18 mesi (6+12) per i pazienti traumatici ed i 9 mesi (3+6) per i non traumatici, l'equipe dell'URI_GCA, valutato lo stato di stabilizzazione del soggetto in base alla sua situazione clinica ed al livello di responsività raggiunto, stabilisce il trasferimento presso la URE_GCA o l'ingresso del soggetto al trattamento in fase di esito.

L'URE_GCA deve comunicare all'UVM il passaggio del soggetto dalla fase riabilitativa intensiva all'estensiva, allegando un nuovo progetto riabilitativo individuale entro 5 giorni dall'accettazione, specificando il regime di trattamento (residenziale o semiresidenziale) al quale sarà sottoposto il paziente. Per la semi residenzialità sono abitualmente previsti cicli di trattamento non superiori ai 120 gg l'anno.

L'intero percorso riabilitativo (sia intensivo che estensivo) non deve comunque superare complessivamente i 36 mesi per i pazienti traumatici ed i 24 per i non traumatici. Entro i due mesi precedenti alla dimissione programmata, il Centro Risvegli allerta l'UVM per organizzare il rientro domiciliare in condizione di protezione. Lo stesso può avvenire, sia direttamente dall'URI_GCA, quando il soggetto

permane in una condizione di non responsività dopo i primi sei mesi di trattamento riabilitativo così come precedentemente indicato, sia dall'URE dopo trattamento estensivo. L'Unità di Valutazione Multidimensionale (medica, infermieristica, fisio-terapica, sociale) del territorio, qualora il soggetto non abbia comunque acquisito le autonomie previste nel programma riabilitativo individuale, valutato lo stato di stabilizzazione del soggetto in base alla sua situazione clinica e considerate le condizioni familiari e domiciliari, stabilisce l'idoneità del trasferimento al suo domicilio, definendo il programma di ADI, ovvero il trasferimento presso la SUAP_GCA.

Il soggetto accolto nella SUAP_GCA, qualora ciò sia funzionale al piano assistenziale previsto per questo livello, può interrompere la permanenza nella struttura rientrando temporaneamente presso il proprio domicilio. In questi casi l'equipe multidisciplinare della SRE_Centro Risvegli invia richiesta, con allegata Proposta di Piano Assistenziale Individualizzato, all'UVM perché attivi l'ADI. Nel Piano Assistenziale devono essere specificati la durata della domiciliazione e la data del presunto rientro.

All'interno dell'UVM deve essere individuato un medico specialista in riabilitazione con specifiche competenze neurologiche o neurologo con specifiche competenze riabilitative che deve far parte del sistema a rete dedicato alle CGA e che veicola e garantisce la continuità delle cure nonché rappresenta le necessità assistenziali, anche ai fini della definizione del Piano dell'Assistenza Domiciliare Integrata.

Durante il trattamento in ADI, in caso di aggiornamenti o di condizioni cliniche che ne giustifichino la necessità, per il soggetto con GCA, su proposta motivata del medico specialista dell'UVM, può essere disposto un nuovo ricovero presso una delle Unità della SRE_Centro Risvegli.

Art. 4

Requisiti strutturali, tecnologici ed organizzativi della SRE_centro risvegli

Requisiti di carattere generale e comuni

La Struttura di Riabilitazione Extra-ospedaliera_Centro Risvegli raggruppa al suo interno le

Unità Riabilitative Intensiva, Estensiva residenziale ed Estensiva semiresidenziale e la Speciale Unità di Accoglienza Permanente. Esse condividono i requisiti generali strutturali ed impiantistici come da regolamento Regionale 3/05, sezione D. Il modello gestionale deve essere di tipo dipartimentale per un'ottimale utilizzazione delle risorse umane individuate dai requisiti organizzativi specifici, di seguito indicati per le diverse tipologie assistenziali. Inoltre il collegamento funzionale deve consentire la razionale utilizzazione dei locali, della strumentazione ad alta valenza tecnologica e dei presidi riabilitativi presenti nella struttura, in coerenza con i piani riabilitativi previsti per ciascuno dei livelli riabilitativi da erogare.

La localizzazione deve essere assicurata presso un edificio specificamente dedicato in zona urbana o urbanizzata, con area verde, protetta dal rumore e con buoni collegamenti con il contesto urbano per favorirne l'accessibilità da parte dei familiari e dei parenti.

Nella SRE_Centro Risvegli deve esser previsto un Direttore Sanitario.

Inoltre devono essere garantite consulenze professionali nelle specialità ritenute necessarie dalla valutazione della equipe multidisciplinare, e, comunque, per le seguenti discipline:

- Rianimatore
- Cardiologo
- Pneumologo
- Nutrizionista
- Dermatologo
- Odontoiatra

Deve essere assicurata un servizio di guardia medica notturna e festiva ed un'attività di assistenza sociale per l'intera struttura.

Art. 5

Unità di riabilitazione intensiva_GCA

Requisiti strutturali

Data la peculiarità dei pazienti ospitati e dei livelli di assistenza da garantire, vengono indicati, oltre ai requisiti generali previsti per le strutture residenziali come da RR n 3/05 sezione D.01, i seguenti:

- camere singole con letto per accompagnatore, per ciascun modulo di 10 p.l., dotati di monitoraggio

delle funzioni vitali ed eventuale ventilazione meccanica, necessari per i pazienti di recente trasferiti dalle terapie intensive o per possibili aggravamenti improvvisi;

- un bagno assistito;
- una sala medicazione;
- impianto gas medicali: prese vuoti o apparecchi portatili per aspirazione endocavitaria e ossigeno.

Requisiti tecnologici

Oltre ai requisiti tecnologici generali previsti per le strutture residenziali come da RR n 3/05 sezione D.01, devono essere assunti i seguenti:

- apparecchi per aerosolterapia
- apparecchi per saturimetria transcutanea
- bronco aspiratori e sistemi di tosse assistita
- sollevatori con diversi tipi di imbracature
- un pesapersone per disabili
- disponibilità di valutazioni neuro fisiopatologiche, urodinamiche, monitoraggio pressorio, e.g.a
- elettrocardiografo
- elettroencefalografo
- potenziali evocati e potenziali evocati cognitivi
- elettromiografo
- monitor multiparametrico
- standing elettrico
- apparecchiatura per riabilitazione robotica arti inferiori e superiori
- letto robotizzato riabilitativo
- cyclette ellittica da seduto
- cyclette ellittica in piedi
- cyclette arti superiori ed inferiori
- tappeto rotante
- lettino terapia
- lettino per terapia bobath
- poliercolina
- pedana podometrica computerizzata
- cicloergometro attivo/passivo
- materassi antidecubito
- armadio porta farmaci
- armadio frigorifero
- carrello dell'emergenza con defibrillatore
- sfigmomanometro
- apparecchiature automatiche per esami di laboratorio estemporanei.

Inoltre deve essere garantito un collegamento funzionale ai servizi di telemedicina

Requisiti organizzativi

E' definito il seguente modello organizzativo per ciascun modulo che, come specificato nel precedente articolo 2, è costituito da 10 posti letto:

- 3 medici con specializzazione (neurologo e/o fisiatra)
- 1 psicologo
- 1 logopedista
- 6 fisioterapisti

Il seguente personale di assistenza deve garantire la presenza nei turni h24:

- 7 infermieri professionali
- 12 OSS

Art. 6

*Unità di riabilitazione
estensiva _ GCA residenziale*

Requisiti Strutturali e tecnologici

I Requisiti Strutturali e Tecnologici dell'URE_GCA residenziale sono gli stessi previsti per l'URI_GCA.

Requisiti Organizzativi

Il modello organizzativo per ciascun modulo che, come specificato nel precedente articolo 2, è costituito da 10 posti letto è il seguente:

- 1 neurologo o 1 fisiatra
- 3 fisioterapisti
- 1 logopedista
- 2 infermieri professionali
- 8 OSS

Art. 7

*Unità di riabilitazione
estensiva _ GCA semi-residenziale*

Requisiti Strutturali e tecnologici

I Requisiti Strutturali e Tecnologici dell'URE_GCA semiresidenziale sono gli stessi previsti per le strutture riabilitative di cui al RR n 3/05 sezione D.01

Requisiti Organizzativi

Il modello organizzativo, come specificato nel precedente articolo 2, per ciascun modulo di degenza diurna di 10 utenti è il seguente:

- 1 educatore professionale
- 1 fisioterapista
- 1 logopedista
- 3 OSS

Art. 8

*Speciale unità di
accoglienza permanente per GCA
(Struttura palliativa per soggetti con GCA)*

Requisiti strutturali

I Requisiti Strutturali della SUAP_GCA sono gli stessi previsti dal R.R. n. 3/05 sezione D.01 e dal DPCM 20 gennaio 2000 " Atto di indirizzo e coordinamento recante requisiti strutturali, tecnologici ed organizzativi minimi per i centri residenziali di cure palliative".

La struttura deve garantire il rispetto della dignità della persona e di suoi familiari mediante una articolazione spaziale utile a creare condizioni di vita simili a quelle godute dal paziente presso il proprio domicilio. La qualità degli spazi deve facilitare il benessere ambientale, la fruibilità degli ambienti ed il benessere psicologico e dovrà garantire le seguenti aree:

- a) area destinata alla residenzialità;
- b) area destinata alla valutazione ed alle terapie
- c) area destinata alla riabilitazione
- d) area generale di supporto

Nell' area destinata alla residenzialità le camere devono essere singole e di dimensioni tali da permettere la permanenza notturna di un accompagnatore o di un familiare, in analogia a quanto previsto per le strutture di assistenza palliativa. Deve essere permessa la personalizzazione delle stanze.

L'area destinata alla valutazione ed alle terapie deve essere adeguata alla tipicità dei pazienti con SV e SMC.

L'area destinata alla riabilitazione deve essere attrezzata con strumenti e macchine funzionali alle esigenze peculiari dei pazienti con SV e SMC.

L'area generale di supporto deve prevedere servizi igienici e spogliatoio del personale nonché spogliatoio con servizi igienici per i familiari ed il personale volontario e locale per riunioni d'equipe. Inoltre deve essere previsto un locale dedicato ai colloqui con la persona e i parenti e familiari.

Deve essere individuato un locale deposito sporco/pulito ed uno per il deposito delle attrezzature.

I pavimenti devono essere in materiali antiscivolo ed deve essere garantita assenza di barriere architettoniche, applicazione di sostegni e mancorrenti in vista alle pareti e ai servizi igienici, dotazione di sistema di allarme nelle camere.

Requisiti tecnologici

Data la peculiarità dei pazienti ospitati e dei livelli di assistenza da garantire di tipo sanitario, vengono assunti oltre ai requisiti generali previsti per le strutture residenziali per disabili di cui al RR n.4/2007, i seguenti:

- Arredi comprendenti letti speciali con schienali regolabili
- Ausili e presidi includenti materassi e cuscini antidecubito, carrozzelle, sollevatori, trasportatori, barelle-doccia, vasche da bagno per disabili.
- Apparecchiature e macchine per la riabilitazione funzionali alle esigenze peculiari di pazienti con SV e SMC.

Requisiti organizzativi

Data la peculiarità dei pazienti ospitati e dei livelli di assistenza da garantire di tipo sanitario, la SUAP deve garantire la presenza di equipe multi professionali costituite da medico, infermiere, neuropsicologo, fisioterapista, logopedista che svolga la funzione di promuovere la personalizzazione dell'assistenza mediante riunioni periodiche finalizzate alla definizione, alla verifica ed alla eventuale rimodulazione del piano riabilitativo e terapeutico, nonché alla verifica ed alla promozione dell'assistenza.

Il modello organizzativo, come specificato nel precedente articolo 2, per ciascun modulo di 15 p.l. è il seguente:

- 2 fisioterapisti
- 10 OSS

L'articolazione dei turni deve garantire la presenza di operatori socio-sanitari h 24.

Nell'organizzazione del centro deve essere previsto il coinvolgimento delle associazioni di volontariato operanti nel settore sia nella gestione dei pazienti che nel monitoraggio dei processi assistenziali attraverso la implementazione di un sistema partecipato di valutazione dei servizi e delle prestazioni.

Art. 9

Fabbisogno e localizzazione regionale delle strutture

Il fabbisogno regionale, nella prima fase di attuazione del presente provvedimento, deve prevedere l'attivazione di una struttura dotata di tutti i livelli assistenziali previsti per assicurare l'intero percorso riabilitativo, come precedentemente descritto, e dotate di un modulo per ciascun livello, per ciascuna macroarea in cui è ripartito l'intero territorio regionale, come individuate dalla l.r. n.23/2008, e, specificamente, una per la macroarea FG e BT, una per la macroarea BA ed una per la macroarea BR, LE e TA.

L'allocazione delle strutture può prevedere anche la riconversione di strutture già accreditate o in esercizio nella regione, secondo le procedure previste dall'art. 5 della l.r. n. 8/2005 e s.m.i..


Per la scelta del soggetto da autorizzare ed accreditare, fermo restando il rispetto di tutti i requisiti indicati nel presente regolamento, si devono considerare i seguenti criteri:

- localizzazione in area facilmente raggiungibile rispetto all'ambito territoriale di riferimento ed in posizione vicinore ad ospedali dotati di rianimazione, con facile accessibilità viaria;
- eventuali processi di riconversione di strutture accreditate o in esercizio in eccesso rispetto al fabbisogno.

Il presente Regolamento è pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia ai sensi e per gli effetti dell'art. 53 comma 1 della L.R.12/05/2004, n. 7 "Statuto della Regione Puglia".E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come Regolamento della Regione Puglia.

Dato a Bari, addì 2 novembre 2011

VENDOLA



Progetto nuova sede Consiglio Regionale



BOLLETTINO  **UFFICIALE**
DELLA REGIONE PUGLIA

Direzione e Redazione: Lungomare Nazario Sauro, 33 - 70121 Bari

Tel. 0805406317 - 6372 / fax 0805406379

Abbonamenti: 0805406376

Sito internet: <http://www.regione.puglia.it>

e-mail: burp@regione.puglia.it

Direttore Responsabile **Dott. Antonio Dell'Era**